

Prot.: 1140/21/fncf/fta

Roma, 6 agosto 2021

Trasmissione tramite pec.:

A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

**Oggetto: chiarimenti su obbligatorietà di iscrizione all'Albo per il personale RaCIS del
Comando dei Carabinieri - DGPROF 39907-P-03/08/2021 del Ministero della
Salute**

Gentili Presidenti,
Gentili Consiglieri,

In data 03.08.2021, il Ministero della Salute riscontra la richiesta del 22.07.2020 del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute circa l'obbligatorietà dell'iscrizione al relativo albo professionale da parte del personale specializzato del RaCIS, sulla base dei pareri trasmessi da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Per quanto riguarda le figure del **Chimico \ Chimico Iunior, Fisico \ Fisico Iunior**, il Ministero della Salute ribadisce quanto affermato nel parere reso dalla Federazione Nazionale ovvero:

“Le attività tecnico-scientifiche condotte nei settori della **chimica forense** rientrano tra le competenze del Chimico e/o Chimico Iunior iscritto all'Albo in relazione alla tipologia di attività svolta da parte del personale impiegato. In particolare si evidenzia che ai sensi dell'art. 16 del R.D. 842/1928, non abrogato dall'art. 8 della Legge 3/2018, *“le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'Autorità Giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto agli iscritti nell'Albo dei chimici e fisici – Settore Chimica”*; ai sensi della medesima disposizione, devono, inoltre, essere redatte dagli iscritti nell'Albo dei chimici e fisici – Settore chimica le relazioni tecniche, le perizie e le analisi che devono essere presentate alle Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 328/2001, formano oggetto dell'attività professionale dei Chimici iscritti all'Albo, tra le altre, oltre alla direzione di laboratori, le analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza, anche con metodi innovativi e loro validazione, nonché relative certificazioni, relazioni tecniche, pareri, giudizi o classificazioni e consulenze, relazioni tecniche e pareri resi in materia di chimica pura e applicata.



Parimenti e per analogia anche le attività tecnico-scientifiche condotte nei settori della **fisica forense** rientrano tra le competenze del Fisico e/o Fisico Junior iscritto all'Albo in relazione alla tipologia di attività svolta da parte del personale impiegato. A parere della scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, dunque, le attività svolte dalle figure di *Direttore di laboratorio* ed *Analista di Laboratorio* rientrano a pieno titolo tra quelle di cui all'esercizio della professione di Chimico e/o Chimico Junior, Fisico e/o Fisico Junior.”

Si trasmette per completezza oltre al riscontro del Ministero anche la richiesta pervenuta alla Federazione Nazionale.

Cordiali saluti

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”